



Provincia di Belluno

SETTORE BILANCIO E RISORSE UMANE**MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 9.4.2008 N.81 E S.M.I. PER IL TRIENNIO APRILE 2024 - MARZO 2024****ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal d.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività di medico competente, di cui agli artt. 25 (Obblighi del medico competente) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ulteriori collaborazioni necessarie per la gestione delle incombenze dell'Ente in materia di sicurezza del lavoro.

L'affidatario dovrà garantire, tramite la propria struttura, il rispetto degli adempimenti previsti da detta normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro della Provincia di Belluno, attualmente con 150 dipendenti in servizio, fatte salve le variazioni conseguenti al turn over annuale, e tenuto conto anche delle visite già effettuate.

Gli addetti della Provincia di Belluno sono attualmente così suddivisi:

- n. 3 dirigenti amministrativi
- n. 73 impiegati amministrativi
- n. 3 dirigenti tecnici
- n. 28 impiegati tecnici
- n. 12 impiegati tecnici profilo ambientale
- n. 4 ispettori di polizia provinciale
- n. 22 agenti di polizia provinciale
- n. 2 operaio nell'ambito del servizio edilizia scolastica-fabbricati
- n. 1 centralinista
- n. 2 uscieri operatori dei servizi generali

I dirigenti e impiegati tecnici e amministrativi utilizzano tutti in via abituale i videoterminali.

Anche gli ispettori di polizia provinciale, oltre alle funzioni specifiche, utilizzano in via abituale i videoterminali.

I luoghi di lavoro oggetto del presente servizio sono:

- sede centrale: Via Sant'Andrea n. 5 - 32100 Belluno
- Museo Etnografico Provinciale: Via Seravella n. 1 - 32030 Cesiomaggiore

ART. 2 - PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico competente dovrà collaborare con il datore di lavoro e con l'RSPP aziendale a tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. senza alcun vincolo di subordinazione, nei giorni e negli orari che autonomamente determinerà, previa comunicazione e la necessaria concertazione con i responsabili dell'ente.

Il Medico competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari scritti, definiti in funzione dei rischi specifici, ed aggiornare e custodire, per la durata del contratto, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Il Medico Competente dovrà programmare le visite rapportandosi con la sorveglianza sanitaria effettuata nel corso della precedente convenzione, senza soluzione di continuità con la medesima. Alla scadenza del contratto il medico competente si impegna ad assicurare il passaggio delle consegne all'eventuale nuovo soggetto individuato come medico competente.

La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, alle condizioni indicate dalla normativa, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- h) visita per certificazione prevista ai fini della flessibilità del congedo di maternità per le lavoratrici madri;
- i) tutte le attività attribuite al Medico Competente dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 25, 28 e 29 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- j) le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico competente. Per esami clinici, biologici ed accertamenti diagnostici il Medico competente può avvalersi della collaborazione di medici specialisti ed istituti di analisi. Gli esiti della visita medica andranno allegati alla cartella sanitaria e di rischio.
- k) nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
- l) l'aggiornamento dello scadenziario relativo alla periodicità delle visite;
- m) l'aggiornamento dell'elenco soggetto a sorveglianza sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Ente.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà anche essere integrato o variato dal medico competente, tenendo conto anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro e delle riunioni periodiche.

ART. 3 - OBBLIGHI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le visite mediche di cui ai punti a), c), d), e), f) e h) del precedente art. 2 dovranno essere espletate entro il tempo massimo di cinque giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta da parte della Provincia di Belluno.

Le visite mediche di cui al punto g) del precedente art. 2 dovranno essere espletate entro il tempo massimo di due giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta da parte della Provincia di Belluno.

Le visite mediche di cui al punto b) del precedente art.2 dovranno essere eseguite nel rispetto delle scadenze previste nel piano di sorveglianza sanitaria e delle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione specifica, pertanto distribuite nel corso di tutto l'anno solare.

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere effettuate in idonei locali e con attrezzature messi a disposizione dal medico competente. **I locali non devono distare più di 20 chilometri (percorso stradale) dalla sede degli uffici della Provincia. La mancanza di tale condizione costituisce motivo di esclusione dalla procedura di affido del servizio.**

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale. Le prestazioni dovranno essere erogate in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti.

Per adempiere alle prestazioni di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria il soggetto affidatario dovrà indicare il professionista in possesso dei titoli previsti che in caso di affidamento del servizio assumerà il ruolo di medico competente, eventualmente coadiuvato da medici specialisti e da personale paramedico e di segreteria.

È consentita, durante la durata del contratto, la sostituzione provvisoria del professionista incaricato a svolgere le mansioni di Medico Competente, soltanto per giustificati motivi debitamente documentati alla Provincia e per un periodo comunque non superiore complessivamente ai 90 giorni. Superati i 90 giorni complessivi la Provincia avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni.

L'affidatario si impegna a prendere in carico tutte le cartelle di sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Provincia di Belluno, a realizzare un archivio informatico per la gestione della sorveglianza sanitaria relativamente al periodo di durata del contratto ed a mettere a disposizione il personale necessario ad assicurare la gestione dello stesso e a garantire i rapporti con gli uffici della Provincia di Belluno.

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria saranno effettuati sulla base di un calendario predisposto dall'affidatario, che si rapporterà per la sua compilazione con l'Ufficio Personale della Provincia di Belluno.

Il calendario dovrà contenere l'indicazione nominativa e la data di nascita dei lavoratori, distinti per tipologia di rischio, che dovranno sottoporsi agli accertamenti sanitari.

L'affidatario provvederà a inoltrare al lavoratore ed al datore di lavoro il giudizio di idoneità a seguito degli accertamenti eseguiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

L'affidatario si impegna a custodire le cartelle sanitarie e dei rischi in idonei locali presso la struttura sanitaria ove vengono realizzate le prestazioni del presente appalto assicurando comunque il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

L'affidatario si impegna a consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima ed al datore di lavoro, alla cessazione del servizio, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, Regolamento UE n. 679/2016, e con salvaguardia del segreto professionale.

Per quanto non espressamente previsto in ordine alle modalità di esecuzione e alla tempistica delle prestazioni, le attività che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere concordate con il datore di lavoro.

Si precisa che per l'esecuzione delle attività descritte nel presente articolo non sarà corrisposto alcun importo aggiuntivo essendo le stesse comprese nell'importo stimato del servizio.

L'affidatario deve inoltre garantire contatti con la Provincia di Belluno sempre attivi e funzionanti, quali un numero di telefono, un indirizzo email e un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre, dovrà rendersi reperibile per problematiche urgenti e qualora richiesto recarsi personalmente presso la sede della Provincia di Belluno.

L'affidatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose della Provincia di Belluno nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto, anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Provincia da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.

Data la natura del servizio, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

ART.4 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria viene affidato per tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo per altri due anni; in questo caso l'Amministrazione invierà un avviso 60 giorni prima della scadenza naturale del contratto via PEC.

ART. 5 - IMPORTO DEL SERVIZIO, OFFERTA E CONTRATTO

L'importo del servizio viene fissato in un massimo presunto di € 7.900,00 all'anno (oltre ad oneri di legge se dovuti, le prestazioni sono esenti da IVA) per un totale massimo presunto di € 23.700,00 per il triennio.

Il servizio è contabilizzato a misura, in base al numero ed alla tipologia delle prestazioni effettuate.

Il preventivo presentato si intende comprensivo della globalità delle prestazioni indicate.

Il preventivo dovrà essere redatto con indicazione dei seguenti costi:

- compenso annuale per il servizio di medico competente con relativa assunzione di responsabilità per la sorveglianza sanitaria
- sopralluogo relazionato degli ambienti di lavoro
- consulenza di medicina del lavoro resa a vario titolo per quanto previsto dal d.lgs n.81/08, riunione ex art. 35, collaborazione per la valutazione dei rischi
- visita medica di idoneità lavorativa
- prima compilazione del libretto sanitario
- certificazione per L. 53/2000 (maternità)
- valutazione funzionale del rachide (in soggetti esposti a movimentazione manuale dei carichi)
- esame audiometrico
- esame spirometrico
- screening visivo addetto VDT (biennale o quinquennale)
- elettrocardiogramma con refertazione del cardiologo
- test alcoolimetrico (con etilometro omologato e registrazione del risultato)
- visite specialistiche supplementari
- esami clinici e indagini diagnostiche supplementari
- gestione assistenza sanitaria comprensiva di:
 - gestione informatizzata delle scadenze e richiami;
 - istituzione cartella sanitaria e di rischio (cartacea e informatizzata) secondo le specifiche del d.lgs 81/08;
 - giudizio di idoneità in triplice copia secondo le specifiche del d.lgs 81/08;
 - copia degli accertamenti eseguiti da consegnare al dipendente;
 - relazione al datore di lavoro sull'andamento della sorveglianza sanitaria;
 - trasmissione all'ISPESL delle cartelle sanitarie dei dipendenti alla cessazione del rapporto di lavoro (se previsto dalla normativa in fatto di rischi lavorativi);
 - custodia cartelle sanitarie/gestione archivio;
 - predisposizione della documentazione sanitaria richiesta a vario titolo da INAIL, SPISAL;
 - adempimenti medico-legali (denunce di malattie professionali);
 - allegato 3B

Potranno essere inserite proposte migliorative delle prestazioni oggetto del servizio

ART.6 - REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

E’ richiesta l’abilitazione al bando MePa “Servizi” - categoria “Servizi sanitari - Sorveglianza sanitaria”.

Requisiti di ordine generale:

1. assenza dei motivi di esclusione ai sensi degli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs 36/2023;
2. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico;
3. assenza di situazioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165

Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 100, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i:

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso (*solo per Enti con Personalità giuridica*).
2. Possedere i titoli e i requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e la conseguente iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti di cui al DM

4.3.2009.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata del servizio. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti con le modalità previste dagli artt. 67 (Consorzi non necessari) e 68 (Raggruppamenti temporanei) del D.Lgs. 36/2023.

Il legale rappresentante e tutti i soggetti tenuti devono rendere una dichiarazione di possesso dei requisiti così come previsto dagli artt. 94 al 98 del D.Lgs 36/2023.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.71 del DPR n. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati dichiarati dall'operatore interessato e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutte le eventuali spese relative alla stipulazione del contratto saranno a totale carico dell'affidatario.

Il servizio dovrà essere conforme a quanto riportato nelle "Modalità di Prestazione del Servizio". L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto.

Qualora l'affidatario senza giustificati motivi non adempia alle condizioni indicate nelle "Modalità di Prestazione del Servizio", potrà incorrere nella risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Eventuali spese aggiuntive non concordate con l'Amministrazione rimarranno a carico dell'affidatario.

Al fine di non creare disservizi all'attività dell'Ente l'affidatario dovrà garantire il suddetto servizio ininterrottamente per tutta la durata del contratto.

L'affidatario ha l'obbligo altresì di eseguire il servizio secondo le modalità riportate nell'articolo 3 delle "Modalità di Prestazione del Servizio".

In caso di affido l'affidatario dovrà comunicare all'Ente il nominativo oppure i nominativi dei referenti del servizio.

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui alle "Modalità di Prestazione del Servizio".

L'affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli

obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'affidatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi durante l'esecuzione del servizio e sono a proprio carico tutte le spese relative ad ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa.

I corrispettivi fissati in sede di offerta devono rimanere invariati per tutta la durata contrattuale.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni indicando il numero di conto su cui operare.

ART.8 - OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA

Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni oggetto delle "Modalità di Prestazione del Servizio", la Provincia di Belluno provvede a:

- a. rendere al medico competente tutte le informazioni, gli adempimenti, la documentazione e le elaborazioni necessarie per la realizzazione delle prestazioni;
- b. consentire al medico competente l'accesso ai locali della Provincia;
- c. fornire al medico competente l'elenco del personale suddiviso per servizio e profilo professionale, indicando la mansione di ciascuno, informando lo stesso delle intervenute cessazioni dal servizio;
- d. custodire con salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio, che verranno consegnate chiuse e sigillate dall'affidatario;
- e. organizzare la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, e a darne avviso all'affidatario che segnalerà al Medico competente la necessità di concordare con la struttura la data di programmazione;
- f. informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- g. informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'organismo di vigilanza, per quanto di competenza medica, al fine di richiedere la presenza dello stesso ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato;
- h. inoltrare in tempo utile al medico competente la richiesta del lavoratore di ulteriore visita medica quando correlata a rischi professionali;
- i. controllare e verificare la qualità del servizio fornito.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà erogato per le prestazioni indicate nelle "Modalità di Prestazione del Servizio" e per quelle effettivamente erogate.

I pagamenti avverranno con cadenza semestrale, sulla base delle effettive prestazioni effettuate e previa attestazione di regolare esecuzione. La liquidazione (atto di verifica della regolarità del servizio reso) sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa acquisizione d'ufficio del DURC, a condizione che questo sia regolare. Il pagamento sarà quindi effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Per consentire il rispetto della scadenza dei pagamenti e la corretta tenuta del registro unico delle fatture, oltre agli elementi stabiliti dall'art.21 del D.P.R. n.633/72, le fatture per detto servizio dovranno riportare le seguenti ulteriori informazioni:

- codice univoco ufficio 8BD7IP (settore che ha ordinato la spesa);
- numero e data del contratto

Art.10 - CRITERI DI AFFIDO DEL SERVIZIO

L'affido del servizio avverrà tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, SEGRETO D'UFFICIO

È fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le leggi e regolamenti che hanno attinenza con il servizio assunto.

Il medico competente, in relazione alla realizzazione del servizio ricevuto, è tenuto ad usare la diligenza media del professionista intellettuale, ai sensi dell'art. 1176 C.C., nonché ad attenersi alla deontologia comportamentale della professione esercitata.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Belluno, adottato con delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale n. 3 del 30.01.2014, l'appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dai sopra citati codici. A tal fine l'affidatario, con l'accettazione delle clausole di cui alle "Modalità di Prestazione del Servizio", dichiara di aver preso visione del testo pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Belluno.

L'affidatario sarà, in sede contrattuale, designato dalla Provincia di Belluno quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.28 del Regolamento UE n.679/2016. Il documento di nomina sarà sottoscritto dal Medico competente contestualmente alla stipula del Contratto.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. E' altresì vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle clausole e delle condizioni riportate nelle "Modalità di Prestazione del Servizio" dà diritto alla Provincia di Belluno di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità o risarcimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

È obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente affido, specifica polizza assicurativa di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), avente per oggetto e richiamando nel "Oggetto dell'Assicurazione" il medesimo oggetto del presente affido con espresso richiamo alle "Modalità di Prestazione del Servizio" ed al CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 2.500.000,00 unico, per sinistro e senza limitazione per anno, una validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre espressamente riportare le seguenti specifiche:

1. il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza) dovrà espressamente comprendere, oltre al prestatore del servizio, la Stazione Appaltante, suoi amministratori e prestatori di lavoro, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
2. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
3. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente affido con espresso richiamo alle "Modalità di Prestazione del Servizio" ed al CIG, indicando i massimali con la dicitura "per sinistro" e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche (da 1 a 3).

La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente affido, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Si dichiara espressamente che la Provincia di Belluno ed i suoi dipendenti/rappresentanti sono sollevati da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero occorrere alla ditta ed ai suoi incaricati per effetto delle attività di cui alle "Modalità di Prestazione del Servizio".

ART.15 - PENALITÀ PER RITARDO

La Provincia procederà a monitorare le visite periodiche effettuate ai dipendenti, per verificare eventuali scostamenti rispetto alla periodicità stabilita, rispetto alla quale non sono tollerati ritardi superiori a trenta giorni, fatta eccezione per gli impedimenti dipendenti da cause di forza maggiore.

Gli scostamenti oltre tale limite dovranno essere segnalati dal professionista all'ufficio Personale con l'indicazione della causa che li ha determinati.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre i trenta giorni tollerati, è stabilita una penale pari all'1% sul valore stimato del contratto per ciascuna inadempienza; tale importo sarà scontato dai pagamenti successivi.

Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti dall'art. 3 delle "Modalità di Prestazione del Servizio", l'Amministrazione intima all'affidatario di eseguire correttamente il servizio; nel caso di reiterata inadempienza all'affidatario sarà applicata una penale di € 50,00= (cinquanta/00 EURO) per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze di cui allo stesso art. 3. Qualora nel corso dell'appalto si verificassero più di tre ritardi e/o inadempimenti, l'Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto.

ART. 16 - TERMINI - COMMUNICAZIONI - CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nelle "Modalità di Prestazione del Servizio" operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Belluno.

Per tutto ciò che non è previsto nelle "Modalità di Prestazione del Servizio", si rimanda al contratto generale del Mercato Elettronico di Consip SpA e a quanto previsto dalle norme del Codice Civile.

ART.17 - NORME DI RINVIO

Per tutto ciò che non è previsto nelle "Modalità di Prestazione del Servizio" si farà comunque riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e si rimanda al contratto generale del Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip SpA e alle norme del codice civile.

Resta escluso in modo espresso il ricorso all'arbitrato

ART.18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 relativo al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura in oggetto.

Titolare del trattamento è la Provincia di Belluno con sede in Via S. Andrea 5 - 32100 Belluno. Responsabile del trattamento è il dirigente del settore bilancio e risorse umane della Provincia di Belluno, dott. Gianni De Bastiani.

RPD - Responsabile Protezione dei dati è l'avv. Gabriele Borghi incaricato con decreto del Presidente n. 31 del 12.08.2021. La casella di posta elettronica a cui scrivere per questioni relative al trattamento dei propri dati è: rpd@provincia.belluno.it - PEC: gabriele.borghi@ordineavvocatireggioemilia.it .

L'interessato può richiedere al responsabile del procedimento o al RPD come sopra individuato l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al trattamento.

Art.19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nel dott. Gianni De Bastiani, Dirigente del Settore Bilancio e Risorse Umane.